

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 059CSA– RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2016

I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO CALC. MANUEL MARCHETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” SAMBENEDETTESE/SASSUOLO DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/TB del 23.11.2016)

Il Sig. Manuel Marchetti, tesserato per la U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., Categoria “D. Berretti”, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 40/TB del 23.11.2016), in relazione alla gara Sambenedettese/Sassuolo del 19.11.2016, valida per il Campionato Nazionale “D. Berretti”.

Con l’impugnata decisione, il Giudice Sportivo, ha squalificato il calciatore reclamante per cinque gare effettive, con la seguente motivazione: “per frase di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario.”.

Il Sig. Manuel Marchetti, con il ricorso introduttivo, ha chiesto: “In via principale: annullare e/o revocare la sanzione della squalifica per n. 5 (cinque) giornate effettive di gara irrogata dal Giudice Sportivo c/o L.I.C.P. di cui al Com. Uff. n. 40/TB del 23.11.2016. In via subordinata: ridurre la squalifica irrogata nella diversa misura ritenuta di giustizia e/o comunque, contenendola nei limiti del presofferto. In via istruttoria: si chiede che venga sentita, anche telefonicamente, la persona offesa Sig. Doua Bi Yamissa Aurelien.”

La parte reclamante sostiene l’insussistenza della violazione contestata per l’erronea percezione e valutazione del fatto da parte del direttore di gara.

Infatti, sempre a detta del ricorrente, il direttore di gara avrebbe ricostruito in maniera distorta i fatti per cui è causa. La stessa parte offesa, il calciatore della Sambenedettese Sig. Doua Bi Yamissa Aurelien, avrebbe confermato all’arbitro che il ricorrente non avrebbe proferito nei suoi confronti l’espressione “nero di m...”. L’episodio sarebbe accaduto al termine della gara alla presenza del Dirigente accompagnatore della Sambenedettese.

Quest’ultima circostanza sarebbe inoltre confermata dalla dichiarazione testimoniale a firma Doua Bi Yamissa Aurelien, del quale il reclamante chiede l’audizione.

Alla seduta del 22 dicembre 2016 è comparso l’Avv. Duca in sostituzione dell’Avv. Grassani ed il ricorrente di persona.

L’Avv. Duca ha depositato ratifica e delega da parte dei genitori del ricorrente ai fini della legittimazione del minore Manuel Marchetti alla proposizione del ricorso insistendo per l’accoglimento del ricorso.

La Corte sul punto rileva che il preannuncio di reclamo risulta sottoscritto anche dal legale rappresentante della società di appartenenza e pertanto ritiene assorbita ogni questione relativa alla legittimazione alla proposizione del reclamo da parte del calciatore minore Manuel Marchetti.

Il reclamante, sentito personalmente, ha dichiarato spontaneamente di non aver pronunciato le parole in contestazione, ma bensì di aver detto “nove di merda” sostenendo inoltre che, al termine della gara, il calciatore avversario, Sig. Doua Bi Yamissa Aurelien, aveva riconosciuto di aver mal compreso la parola, negro anziché nove, e pertanto era andato a scusarsi con lui ed a chiarire l’equivoco con il direttore di gara.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Parte ricorrente contesta la decisione adottata dal Giudice Sportivo perché questa si sarebbe basata su di un’erronea interpretazione dei fatti, poi trasfusa nel Referto Arbitrale in relazione all’espressione offensiva contenente elementi di discriminazione razziale, proferita dal calciatore in occasione della gara, laddove invece, ad avviso del reclamante, una corretta ricostruzione dei fatti avrebbe escluso ogni provvedimento sanzionatorio.

Allo scopo di fondare siffatta prospettazione e di chiarire quanto avvenuto in occasione della gara per cui è causa, parte ricorrente ha dedotto alcune istanze istruttorie e prodotto una dichiarazione testimoniale a firma del Sig. Doua Bi Yamissa Aurelien.

La difesa del calciatore ha quindi richiesto a questa Corte l’ammissione di una prova per testi sui fatti oggetto di causa, indicando a teste il Sig. Doua Bi Yamissa Aurelien.

Questa Corte, sul punto, come già statuito in precedenti decisioni, rileva che le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni testimoniali i fatti occorsi in occasione della gara – non possono essere accolte, in quanto inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della F.I.G.C..

Se è vero, infatti, che l’art. 34 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34, comma 5, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

Pertanto ciò premesso, questa Corte non può ammettere alcuna prova testimoniale o documentale che il citato C.G.S. non consenta.

Preme peraltro a questo organo giudicante evidenziare come la regola posta dal C.G.S. sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, le cui relative valutazioni competono strutturalmente e funzionalmente al direttore di gara, si esaurisca al suo termine e che dunque le rilevazioni dell’arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede. Queste esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell’ordinamento sportivo, rispetto alle esigenze individuali del singolo atleta; diversamente le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l’atleta può offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati.

Questo, senza dimenticare che alla classe arbitrale sono attribuite, dal sistema federale, funzioni di garanzia che se potessero essere messe in discussione dalle parti in causa, tali non sarebbero, in modo pieno, efficace ed affidabile.

Queste sono le regole che l’ordinamento sportivo si è dato con metodo democratico; quindi ogni soggettiva considerazione, valutazione/rivendicazione in senso contrario, o diversa interpretazione dei fatti, risulta del tutto ininfluyente ai fini dell’applicazione delle regole.

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), già Supremo Organo di Giustizia del CONI, il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S., in relazione al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli

atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni + 4/FIGC del 15.01.2013; lodo TNAS ASD Palleronese/FIGC del 11.11.2009).

La valutazione riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti addebitati al calciatore Manuel Marchetti deve pertanto essere condotta e considerata sulla base di quanto esposto dall'arbitro nel referto in atti.

Il direttore di gara, raggiunto telefonicamente, ha confermato che il ricorrente aveva tenuto la condotta censurata, precisando inoltre che il calciatore Doua Bi Yamissa Aurelien, oggetto di espressioni discriminatorie, al termine della gara, non aveva chiarito alcunché con lui.

Invero, il comportamento del calciatore in questione, così come esposto dall'arbitro e ripreso dal Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione, è connotato da particolare gravità, e come tale deve essere sanzionato in maniera esemplare.

La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore Manuel Marchetti, deve essere stigmatizzata con fermezza in quanto costituisce comportamento discriminatorio ex art. 11 C.G.S..

Alla luce di quanto sopra evidenziato questa Corte ritiene di non poter accogliere la domanda di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dal calciatore nel caso di specie.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Manuel Marchetti.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 28.2.2017 E DELL'AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA AL SIG. LUCI ALESSANDRO SEGUITO GARA RENATE/LUPA ROMA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 22.11.2016)

La società Lupa Roma F.C. S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, in data 22.11.2016, al sig. Luci Alessandro, dirigente della panchina aggiunta della indicata società, per i fatti accaduti in occasione della gara tra il Renate S.r.l. e la Lupa Roma S.r.l., svoltasi, il giorno 20.11.2016, presso l'impianto sportivo della città di Meda, via Icmesa, 15.

In particolare, nel corso del primo tempo l'arbitro allontanava il sig. Luci per prolungate proteste contro la decisione di assegnare un goal alla squadra del Renate.

Il predetto nella indicata occasione si avvicinava al terreno di giuoco ed inveiva contro l'assistente, quindi, nel mentre usciva dal campo profferiva, all'indirizzo della terna arbitrale le seguenti ingiurie :” bastardi, vi dovete vergognare, ci vediamo fuori, pezzi di merda”.

Inoltre l'assistente arbitrale Vitantonio Lillo riferiva che, nel corso del secondo tempo il predetto Luci , dalla tribuna, inveiva contro lo stesso con le seguenti frasi : “ dovete morire quando rientrate a casa, vi deve venire il cancro, speriamo che possiate rimanere sulla sedia a rotelle per tutta la vita, vi aspetto negli spogliatoi per aprirvi la testa, teste di cazzo voi e tutta la federazione di corrotti, a pezzi di merda”.

Il collaboratore della Procura Federale sig. Luigi Pisoni, nella relazione in atti, confermava l'episodio.

Tali comportamenti sono stati, poi, attestati anche nel rapporto del Commissario di campo sig.ra Ilaria Guerrisi che ha altresì precisato come il sig. Luci, al momento dell'allontanamento, ha attraversato il campo lentamente, provocando la reazione della tifoseria di casa che ha ritenuto tale condotta provocatoria.

Per tale complessivo comportamento il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, ha applicato al sig. Luci, in qualità di dirigente sportivo, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività presso la FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale sino a tutto il giorno 28.2.2017 oltre all'ammenda di €1.000,00.

Nei motivi di reclamo la società ammette il comportamento “ non corretto” del dirigente, senza peraltro precisare il tenore delle frasi da questi pronunciate, ma respinge il rilievo di un

comportamento minaccioso dello stesso verso la terna arbitrale e segnala che l'attraversamento del campo era l'unico modo per raggiungere gli spogliatoi.

Osserva la Corte.

Il comportamento addebitato al sig. Luci risulta provato in modo indubbio, oggettivo e concordante attraverso tutte le testimonianze sopra riportate ed ammesso dalla stessa società, così che tale dato fattuale risulta incontroverso.

Quanto alle contestate minacce rivolte alla terna arbitrale, la motivazione della sanzione del Giudice di primo grado precisa che si è trattato di "frasi offensive e minacciose", evenienza questa che risulta esattamente riportata nel referto arbitrale.

Infine, l'asserita impossibilità di raggiungere gli spogliatoi, se non attraverso il terreno di giuoco è contraddetta dalla conformazione del campo che risulta perimetrato da una zona verde che consente il passaggio di persone per raggiungere gli spogliatoi senza impegnare il campo da calcio.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Lupa Roma S.r.l. di Tivoli (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORO DAVIDE SEGUITO GARA LUCCHESE/CREMONESE DELL'8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/DIV del 9.12.2016)

In data 15.12.2016, la U.S. Cremonese proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Davide Moro «per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro» a seguito della gara Lucchese-Cremonese dell'8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/DIV del 9.12.2016). Da quanto emerge dal rapporto dell'arbitro – che come noto costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. CGS) – il Moro veniva espulso, durante il primo tempo, a seguito della segnatura della rete della squadra avversaria, in quanto, mentre l'arbitro tornava al centro del terreno di gioco, proferiva frasi irraguardose nei suoi confronti. Il tesserato, altresì, al termine della prima frazione, attendeva l'arbitro nel tunnel che portava agli spogliatoi e, incrociato quest'ultimo, proferiva parole del tipo «ora tu mi devi spiegare perché mi hai cacciato, me lo devi proprio spiegare». Davanti al silenzio del direttore di gara il Moro continuava ad inveire contro di lui usando turpiloquio e minacciando quest'ultimo con frasi del tipo «scrivi, scrivi così poi ti denunci». Nel frattempo cercava di avvicinarsi a costui, ma veniva fermato da un compagno di squadra e da un dirigente. Lo stesso, al termine della gara, mentre l'arbitro rientrava nello spogliatoio della Società Cremonese e da lontano nuovamente inveiva contro di lui.

Nel rapporto del commissario di campo è altresì segnalata in particolare la reazione, al termine della prima frazione, del Moro, il quale tentava di avvicinarsi al direttore di gara e veniva trattenuto a forza da altri giocatori e dirigenti della Cremonese.

La reclamante, nei motivi del ricorso, afferma che, dopo la segnatura della rete, il MORO non avrebbe fatto altro che portare il pallone a centrocampo per una pronta ripresa; che l'arbitro avrebbe udito, probabilmente, parole pronunciate da altro soggetto; e che i fatti contestati si sono svolti in un contesto unitario, in quanto si sostanzierebbero in richieste di chiarimento in merito all'episodio dell'espulsione. La ricorrente ribadisce, inoltre, che il Moro non avrebbe commesso atti violenti, richiamandosi anche al contegno e alla professionalità del calciatore durante la sua carriera. Allega in merito *curriculum* sportivo del tesserato ed una serie di articoli di giornali (*on line*) per suffragare le proprie deduzioni. Chiede in definitiva, sostenendo l'erroneità nella qualificazione dei fatti contestati e l'incongruità della sanzione, di ridurre quest'ultima in ragione di quanto documentato.

Ad avviso di questa Corte, il reclamo non ha fondamento, in quanto va confermata la rilevanza disciplinare degli addebiti refertati. Oltre il comportamento irrispettoso tenuto sul terreno di giuoco, l'aver fronteggiato l'arbitro si palesa quale una chiara violazione dell'obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto al direttore di gara in virtù del ruolo e della missione istituzionale a lui affidati. Parimenti, il tentativo di avvicinarsi in modo aggressivo all'arbitro rappresenta un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo: la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irrispettose, se non addirittura violente, reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore, tanto più se professionista (Cfr., in questa prospettiva, Corte sportiva d'appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA).

Ciò premesso, in ordine alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che tutti gli episodi refertati non siano ascrivibili al medesimo contesto spazio-temporale, poiché posti in essere non in sequenza ma a distanza di tempo: durante l'incontro (con riferimento all'espulsione), al termine della prima frazione di giuoco e al termine della gara, ossia in maniera ripetuta e dunque non scusabile. La giurisprudenza sportiva, infatti, considera circostanza aggravante la c.d. reiterazione. Essa ricorre quando la condotta sanzionata è reiterata, anche se in un breve arco di tempo, o quando, soprattutto, gli avvenimenti sanzionati non siano tra loro astretti dal vincolo della continuazione. Qualora in vero sia rilevabile «un apprezzabile iato che scinda inequivocabilmente la eventuale continuità» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 10/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 21 dicembre 2011, n. 130/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 giugno 2012, n. 292/CGF), non è dunque possibile configurare un *unicum* fenomenologico, come nel caso di specie, posto il lasso temporale maturato tra un episodio ed un altro.

Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Cremonese di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE RAFFA VINCENZO ANDREA SEGUIDO GARA DEL TORNEO BERRETTI VIBONESE/COSENZA DEL 3.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 47/TB del 6.12.2016)

Con ricorso presentato il 21.12.2016 l'Unione Sportiva Vibonese Calcio S.r.l. propone formale opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 47/TB del 6.12.2016 con la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica di 8 (otto) giornate di gara al proprio tesserato Raffa Vincenzo Andrea, calciatore di riserva della società vibonese. Quest'ultimo, secondo quanto indicato nel rapporto dell'arbitro, al termine del primo tempo della gara Vibonese/Cosenza valida per il torneo Berretti, rientrando verso gli spogliatoi, affiancava il direttore di gara, signor Longo di Paola, inveendo violentemente contro di lui e minacciandolo di morte.

La reclamante sostiene che la sanzione sia sproporzionata rispetto ai fatti contestati a carico del calciatore. Quest'ultima afferma che l'espressione proferita dal proprio tesserato – qualificata come minaccia di morte rivolta all'arbitro nella delibera del Giudice di prime cure –, in realtà, non sarebbe altro che un mero atto di violenza verbale, il quale, pur biasimevole e lesivo dell'onorabilità, non avrebbe mai assunto i connotati “di un effettivo preludio di una cruenta esecuzione di quanto espresso”. Secondo la ricorrente tale comportamento sarebbe frutto della concitazione del momento e della trance agonistica in cui versava il tesserato, sia per la giovane età (16 anni), sia perché giocatore di riserva e perciò frustrato. Il sodalizio di Vibo Valentia, pur riconoscendo la gravità del comportamento tenuto dal proprio tesserato, chiede pertanto una congrua riduzione della sanzione inflitta per un'azione deprecabile, ma non accompagnata da alcuna violenza fisica nei confronti del direttore di gara.

Le doglianze della ricorrente – ad avviso di questa Corte – non sono fondate.

Nel rapporto dell'arbitro, che costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. CGS), la condotta del Raffa è descritta chiaramente, è di particolare gravità e va assolutamente censurata.

L'aver fronteggiato l'arbitro si palesa, già di per sé, una chiara violazione dell'obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto al direttore di gara in virtù del ruolo e della missione istituzionale a lui affidati. Parimenti, il tentativo di avvicinarsi in modo aggressivo all'arbitro rappresenta un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo: la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irraguardose, se non addirittura violenti, reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr., in questa prospettiva, Corte Sportiva d'Appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA).

In vero, oltre alle offese rivolte senza soluzione di continuità, la minaccia di morte proferita dal calciatore al direttore di gara va stigmatizzata con fermezza. Nella prospettiva educativa dell'attività sportiva, soprattutto nei confronti di giovani come il Raffa, un simile atteggiamento non può essere in alcun modo tollerato.

La competizione sportiva, in particolare nei settori giovanili, va intesa quale momento formativo, volto al conseguimento di fini educativi. Le regole di comportamento non si limitano soltanto a permettere o a vietare determinate condotte di gioco, ma esprimono segnatamente una serie di valori. Tra questi si stagliano quelli dell'etica e della lealtà sportiva, del rispetto dell'avversario e dell'arbitro, veri e propri cardini del sistema sportivo.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA INFLITTA AL SIG. PAGLIARI DINO, SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/COMO DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 20.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 20.12.2016 ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornate effettive di gara al signor Pagliardi Dino.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Viterbese Castrense/Como disputato il 18.12.2016, il Pagliardi profferiva più volte espressioni blasfeme.

Avverso tale provvedimento la Società A.S. Viterbese Castrense ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 21.12.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 22.12.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense di Viterbo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma l'11 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio